

Prot. n°: 322,59 /2015

OGGETTO: Disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito

con vincita in denaro, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con il termine "ludopatia" o "gioco d'azzardo patologico" (G.A.P.), definito dall'OMS come "malattia sociale", si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Tale dipendenza comportamentale è da considerarsi una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia;

- si tratta di un disturbo molto serio, che può arrivare a compromettere in modo grave la vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma anche a creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana;

- lo scorso 14 luglio la Commissione Europea sui servizi di gioco d'azzardo on-line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato una raccomandazione agli Stati membri, contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, in rapida espansione;

- sulla base del DL n° 158 del 13/09/2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 c. 1 della legge n° 189/2012 si è previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità";

PRESO ATTO che, secondo una ricerca del Conagga (Coordinamento nazionale gruppi giocatori d'azzardo), effettuata nel 2011, in Italia ci sono 800.000 giocatori patologici e 2 milioni di giocatori a rischio, mentre dai dati dell'indagine sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia di Telefono Azzurro ed Eurispes, il 10% degli adolescenti dichiarano di giocare on line;

PRESO ATTO che, secondo le ricerche più recenti realizzate dallo studio Ipsad (*Italian population survey on alcohol and other drugs*) dell'Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr di Pisa, pubblicato nel 2014, evidenzia come in tre anni, dal 2008 al 2011, la percentuale di persone tra i 15 e i 64 anni che ha puntato soldi almeno una volta su uno dei tanti giochi presenti sul mercato (Lotto, Supernenalotto, Gratta e vinci, scommesse sportive, poker online) è passata dal 42 al 47%, circa 19 milioni di scommettitori, di cui ben 3 milioni a rischio ludopatia (2 milioni a basso rischio, mentre 800.000 sfiorano la dipendenza patologica);

RILEVATO che il fenomeno è in preoccupante crescita e colpisce anche le fasce di età più giovani, nonostante la chiara legislazione restrittiva per i minori, dal momento che nell'ultimo anno il 45,3% degli studenti ha puntato somme di denaro;

PRESO ATTO che con nota del 24 marzo 2015 il direttore del SERD di Vicenza Dr. Vincenzo Balestra, ci comunica che nel periodo 2011 – 2014 hanno preso contatto con il Dipartimento per le Dipendenze circa 400 giocatori patologici nel territorio della ULSS n° 6 – Vicenza, questo in una situazione in cui, stante il non inserimento della patologia nei LEA a livello regionale, l'offerta terapeutica viene contenuta. Lo stesso servizio ci informa che le stime sui giocatori a rischio sono





Il Sindaco

dell'ordine delle 4000 unità e quella dei giocatori patologici di circa 1500 nel territorio di competenza;

ATTESO che, come risulta dalla ricerca sociologica diffusa dall'Istituto di scienze sociali "Nicolò Rezzara" di Vicenza, 2/3 degli adulti e metà dei giovani sembrano avere consapevolezza del rischio economico della pratica del gioco, meno della dipendenza che può creare;

CONSTATATO che il decreto "Balduzzi" (L n° 189/2012), pur definendo il gioco una dipendenza patologica e individuando i Servizi per le dipendenze come luoghi di cura, non ha previsto risorse aggiuntive per favorire effettivamente la presa in carico dei giocatori e loro familiari;

RICHIAMATE la delibera di Consiglio comunale prot. n° 46455 del 10 giugno 2014 "Mozione presentata il 20 marzo 2014 dal consigliere Ferrarin per impegnare l'Amministrazione ad aderire al Manifesto dei sindaci a contrasto del gioco d'azzardo" e la conseguente delibera di Giunta comunale n° 278 del 9 dicembre 2014 "Adesione al Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo 2014";

RITENUTO di dover adottare un provvedimento a tutela della propria comunità, volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici per il gioco lecito con vincita in denaro, inteso come atto dovuto ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che recita: "Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

DATO ATTO che si rinviene l'utilità di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del Tulps, con lo scopo di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi, tenendo conto che fra i fruitori vi sono spesso soggetti psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo e che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali;

CONSIDERATO che il giocatore compulsivo ha un'incapacità cronica e progressiva di resistere all'impulso di giocare, tale da compromettere se stesso, la sua famiglia e le sue attività professionali;

VISTO l'art. 50 c. 7 del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii., che stabilisce che "il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";

RICHIAMATE la circolare n° 557/PAS.7801.1200 del 23/06/2010 e la nota del 19/03/2013 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività:

- esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati "new slot" e "Vlt";
- negozi dediti all'attività prevalente di raccolta delle scommesse;
- sale Bingo;

tutte in possesso di autorizzazione della Questura ai sensi dell'art. 88 Tulps, compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall'art. 50 c. 7 del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione 5^) n° 3271 del 30/06/2014 e n° 3845 del 27/08/2014, con le quali i magistrati hanno "avuto già modo di osservare come la circostanza per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli della somministrazione, non precluda all'Amministrazione comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art. 50, c. 7, del D. Lgs 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e





della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi di rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute";

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n° 220 del 18/07/2014, con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata, affermando che "è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50 c. 7 del D. Lgs n° 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";

VISTO il DL n° 158 del 13/9/2012, convertito con modificazioni dalla L n° 189 dell'8 novembre 2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

VISTI gli art. 50 c. 4, che evidenzia come il Sindaco eserciti le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, e l'art. 54 del D. Lgs. n° 267/2000, nella parte in cui vengono enunciati i principi generali su cui si giustificano le competenze del Sindaco quale ufficiale di governo;

VISTO l'art. 110 del RD n° 773 del 18/06/1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", che disciplina l'esercizio del gioco lecito;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di adottare efficaci misure di controllo del fenomeno;

ORDINA

di stabilire gli orari di funzionamento e di utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro, di cui all'art. 110 c. 6 del Tulps (Rd n° 773/1931), collocati nelle seguenti tipologie di esercizi:

- a) autorizzati ex art. 86 del TULPS (sale giochi, bar/ristoranti, alberghi, rivendite di tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto, ecc.);
- b) autorizzati ex art. 88 del TULPS (sale Bingo, agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco, ecc.);

L'orario massimo di funzionamento è fissato:

- dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle 22 di tutti i giorni, festivi compresi.

Gli stessi apparecchi, nelle ore di "non funzionamento", devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico;

DISPONE

che, in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 Tulps, il titolare della relativa autorizzazione (o del titolo equivalente) è tenuto a osservare quanto sopra, oltre alle seguenti disposizioni:

- a. obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco con vincita in denaro;
- b. obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante l'orario di funzionamento degli apparecchi;

AVVISA





che l'inottemperanza a queste disposizioni comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 € a un massimo di 500 €, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n° 267/2000, con l'applicazione dei principi della legge n° 689/1981.

In caso di particolare gravità o recidiva, si applicherà, per un periodo da 1 a 7 giorni, la sanzione accessoria della sospensione del funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro di cui all'art. 110 c. 6 Tulps collocati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del Tulps. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per 2 volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n° 689/1981;

INVIA

copia:

- al Corpo di Polizia Locale;
- all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Vicenza;
- alla Questura di Vicenza;
- al Comando provinciale dei Carabinieri;
- alla Guardia di Finanza, Comando provinciale:
- alla Segreteria generale per la pubblicazione all'Albo pretorio;
- al responsabile della gestione del sito web per l'inserimento.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto,
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Vicenza, 3 0 MAR. 2015

